



**REGOLAMENTO
CONCERNENTE
LA VIDEOSORVEGLIANZA
DEL DEMANIO PUBBLICO
DEL COMUNE DI PERSONICO**

1. GENNAIO 2022

Sommario

Art. 1	Campo di applicazione	1
Art. 2	Definizioni	1
Art. 3	Scopo della videosorveglianza	1
Art. 4	Art. 4 Modalità di videosorveglianza	1
Art. 5	Principi	1
Art. 6	Trasmissione di dati a terzi.....	1
Art. 7	Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini.....	2
Art. 8	Organo responsabile.....	2
Art. 9	Entrata in vigore	2
Art. 10	Abrogazione.....	2
Art. 11	Diritto suppletorio	2

Art. 1 Campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Personico eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
- ² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

- ¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.
- ² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.
- ³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

- ¹ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.
- ² La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

Art. 4 Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5 Principi

- ¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.
- ² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
- ³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
- ⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 6 Trasmissione di dati a terzi

- ¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

- ² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

- ¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 15giorni.
- ² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 8 Organo responsabile

- ¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
- ² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
- ³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al 01.01.2022.

Art. 10 Abrogazione

Il presente regolamento abroga:

- a) il Regolamento concernente la videosorveglianza del demanio pubblico 21 dicembre 2009;
b) ogni altra disposizione ad esso incompatibile o contraria.

Art. 11 Diritto suppletorio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le seguenti norme:

- Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino - art. 16
- Legge organica comunale (LOC) – artt. 2, 107 e 186 segg.
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) – art. 6

Approvato dal Consiglio Comunale il 31.05.2021.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 1682 del 16.08.2021.